

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA S.P.A. E SOCIETA' CONTROLLATE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate", in forma abbreviata "Fondo Pensione Findomestic Banca" (di seguito "Fondo") sulla base delle seguenti fonti istitutive: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Findomestic S.p.A. del 7 luglio 1988, istitutiva di un trattamento di previdenza complementare in favore dei dipendenti; atto pubblico del 5 dicembre 1988, costitutivo della Cassa di previdenza ed assistenza-fondo pensione per i dipendenti della Findomestic S.p.A.; accordi aziendali sottoscritti in data 9 dicembre 1998 e 23 novembre 2004 tra la Findomestic Banca S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali aziendali, che hanno portato alla configurazione del Fondo secondo le modalità attuali ed alla denominazione di "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate". Gli accordi indicati e gli eventuali accordi che prevedano l'adesione al "Fondo" dei dipendenti delle Società di cui al successivo art. 5 costituiscono le "fonti istitutive" del "Fondo".

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

3. Il Fondo ha sede in Firenze.

4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1481.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo:

- a) i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A.;
- b) i dipendenti delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da Findomestic Banca S.p.A, che abbiano stipulato appositi accordi aziendali al fine di consentire l'adesione dei propri dipendenti al "Fondo", accettandone integralmente lo Statuto;
- c) le Società di cui alle lettere a) e b) (di seguito "Società socie" o "imprese") con i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri stabiliti dal presente Statuto.

2. Le tipologie contrattuali che legittimano l'adesione al Fondo sono:

- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari ad almeno 5 mesi continuativi.

3. Le fonti istitutive potranno consentire l'iscrizione al Fondo di categorie di dipendenti delle "Società socie" assunti con contratti di lavoro diversi da quello indicato dal comma che precede.

4. L'adesione al Fondo può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- esplicita, in caso di compilazione e consegna del modulo di adesione al proprio datore di lavoro;
- tacita, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso, entro sei mesi dall'assunzione, la scelta di destinazione del TFR in applicazione dell'articolo 8, comma 7 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

5. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è

riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese relative alla fase di accumulo:**

a.1) **direttamente a carico dell'aderente:**

i. in cifra fissa.

a.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del singolo comparto o in % sui rendimenti annuali, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate per la gestione.

b) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto. L'obbligo contributivo del datore di lavoro è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo. La contribuzione non è dovuta a favore dei dipendenti che non si iscrivono o che si iscrivono ad altra forma pensionistica complementare, o che perdono i requisiti di partecipazione al fondo ovvero che trasferiscono la posizione individuale ad altro fondo.

Il Fondo può accettare versamenti suppletivi e liberalità da parte degli aderenti e delle Società socie.

2a). La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ciascun iscritto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al Fondo la relativa domanda ed è corrisposta per il tramite della Società socia con la contribuzione ordinaria, salvo quanto indicato nella Nota informativa;

2b). L'obbligo contributivo della Società socia e dell'iscritto sussiste dalla data di decorrenza dell'adesione, e la contribuzione è dovuta il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;
- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

Possono, comunque, mantenere l'adesione al "Fondo" i dipendenti di una Società socia che, anche a seguito di interventi di riorganizzazione societaria, passino alle dipendenze di altra Società non socia, previa stipula di idoneo accordo che disciplini la prosecuzione dei relativi flussi contributivi da parte del nuovo datore di lavoro.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata degli aderenti al Fondo.

Art. 16 - Assemblea – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) esamina ed approva il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli aderenti;
- d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sulla eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci come configurata dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, applicabili in virtù del richiamo di cui all'articolo 5, comma 7 del Decreto; i Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa;
- f) delibera sull'eventuale attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) esamina le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- h) esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita nel presente Statuto o dalla legge;
- i) delibera in merito all'importo della quota associativa annua.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- modifica lo Statuto, con le modalità previste all'art. 37;
- delibera lo scioglimento del "Fondo", con le modalità previste all'art. 38.

Art. 17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione del Consiglio stesso.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 10% degli aderenti, ovvero da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene mediante avviso indirizzato agli aderenti almeno quindici giorni prima della riunione ed attraverso l'inserimento nel sito internet del Fondo Pensione e/o comunicata con altre forme finalizzate a tale scopo.

L'Assemblea si riunisce nella sede del Fondo o in qualsiasi altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione. È altresì consentita la partecipazione a distanza all'Assemblea mediante sistema di collegamento in teleconferenza (video e/o audio), purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; assenti entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente che nomina tra i presenti anche il segretario.

Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe, verifica l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, dandone atto a verbale. Il Presidente accerta inoltre i risultati della votazione e la possibilità per gli intervenuti stessi di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale in merito alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione simultanea.

Presidente e Segretario possono trovarsi anche in luoghi diversi nell'ipotesi in cui la redazione e la sottoscrizione del verbale possa essere assolta in un momento successivo allo svolgimento dell'adunanza, mentre saranno presenti nello stesso luogo nell'ipotesi in cui debbano provvedere alla redazione e sottoscrizione contestuale del verbale dell'adunanza.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aderenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli aderenti e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi di essi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

6. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Le votazioni avvengono di regola con voto palese, e salvo che la singola Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti espressi, deliberi altre forme di votazione. Ciascun aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da un altro aderente che non rivesta la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci; ogni partecipante all'Assemblea ordinaria può essere titolare, fino ad un massimo di trenta deleghe. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati dalla Findomestic Banca S.p.A. in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli aderenti avviene con le seguenti modalità:

a) il Consiglio di amministrazione nomina almeno quattro settimane prima della data delle elezioni una Commissione elettorale centrale, composta da tre membri, che provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente. La Commissione elettorale centrale è insediata presso la sede del Fondo;

b) almeno due settimane prima della data delle elezioni, la Commissione elettorale centrale nomina presso ogni unità produttiva un Comitato elettorale costituito di due aderenti, con funzioni di seggio elettorale. I designati dalla Commissione elettorale centrale hanno facoltà di non accettare l'incarico. Nell'eventualità che non sia possibile eleggere il Comitato nella singola unità produttiva, le schede sono rimesse dal Comitato elettorale centrale agli interessati di quella unità produttiva direttamente a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo dell'iscritto, così come nel caso di irreperibilità in unità produttiva dell'iscritto;

c) le elezioni avvengono a mezzo di schede recanti i nomi dei candidati in ordine alfabetico. I candidati all'elezione, che devono essere iscritti al Fondo da almeno tre anni, fanno pervenire al Presidente della Commissione elettorale, entro le ore 16 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente le tre settimane che precedono l'elezione, la propria candidatura per iscritto con la firma di presentazione di almeno altri cinque elettori; ciascun elettore non può presentare più di tre candidati e può indicare fino a tre preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;

d) sono elettori gli aderenti al Fondo;

e) le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:

- la votazione è personale e non delegabile, avviene a scrutinio segreto; ogni elettore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto come esposto alla lettera c del presente comma;
- dopo aver compilato la scheda, il votante la deposita nell'apposita urna alla presenza dei componenti il seggio che prendono nota dell'avvenuta votazione nell'elenco degli elettori. È comunque data facoltà all'aderente, di inviare il proprio voto direttamente alla Commissione elettorale centrale. Ogni seggio elettorale redige apposito verbale dal quale risultino i votanti, invia le schede al Comitato elettorale centrale unitamente alla copia del verbale medesimo.

f) La Commissione elettorale centrale procede alla verifica dei verbali, allo scrutinio delle schede, alla stesura di un verbale riepilogativo, proclamando eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino a saturare il numero dei posti disponibili. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di appartenenza al Fondo e se ricorre la stessa anzianità di iscrizione, il più anziano di età. La Commissione elettorale centrale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta dei suffragi ottenuti;

g) in deroga a quanto previsto nelle lettere precedenti del presente comma, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di predisporre modalità di votazione degli aderenti tramite procedure elettroniche che salvaguardino comunque la segretezza del voto.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione è, inoltre, richiesta la qualifica di iscritto da almeno 3 anni.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:

- a) se trattasi di membro designato dalla Findomestic Banca S.p.A., quest'ultima lo sostituisce;
- b) se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di appartenenza al Fondo;
- c) in caso di mancanza dei suddetti nominativi, si procederà ad una nuova elezione o designazione per l'intero Consiglio di Amministrazione.

È comunque escluso il sistema della cooptazione.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Il mandato di Consigliere è gratuito: eventuali rimborsi di spese sostenute in esecuzione di specifici incarichi assegnati dal Consiglio di Amministrazione sono regolati secondo quanto stabilito dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Collegio dei Sindaci.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- adegua la normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, informandone l'Assemblea alla prima riunione utile;
- sottopone all'Assemblea, per la formale approvazione, le eventuali modifiche statutarie disposte dalle fonti istitutive, provvedendo inoltre all'elaborazione e formulazione di proposte in ordine ad eventuali altre modifiche statutarie;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente;
- nomina il Segretario del Fondo;
- delibera in merito alla convocazione dell'Assemblea;
- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale corredato dalla relazione illustrativa sulla gestione curandone inoltre il deposito presso la Segreteria del Fondo, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione;
- riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari.

Nell'esercizio delle predette competenze e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente Statuto, il Consiglio di amministrazione si occupa inoltre di:

- assumere le determinazioni in tema di politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
- adottare misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza e dello Statuto;
- decidere sulla accettazione delle domande di adesione, con possibilità di delega in materia;
- valutare periodicamente, sulla base di un processo strutturato e documentato, la congruità dell'Asset allocation strategica, assumendo le iniziative ritenute opportune in relazione all'andamento dei mercati ovvero della struttura degli associati;
- nominare i titolari delle Funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna;
- individuare i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo approvando le relative convenzioni;
- individuare il Depositario approvando la relativa convenzione;
- individuare i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa, approvando le relative convenzioni;
- procede alla selezione dei soggetti esterni cui affidare incarichi e/o funzioni da esternalizzare, quando tale attività non sia stata delegata ad apposita Commissione o al Direttore Generale, secondo le procedure di selezione formalizzate;
- individuare i gestori delle prestazioni pensionistiche approvando le relative convenzioni;
- verificare i risultati conseguiti dai gestori finanziari sulla base di parametri oggettivi e confrontabili, nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP;
- esercitare i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
- segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo;
- deliberare circa l'utilizzo delle eventuali disponibilità del conto collettivo del Fondo a copertura degli oneri del Fondo o, nel caso in cui non sussistano oneri o risultino comunque delle eccedenze, deliberare periodicamente l'attribuzione delle somme disponibili in favore di tutti gli aderenti, secondo criteri di proporzionalità.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le eventuali ulteriori funzioni previste dagli artt. da 4-bis a 5-nonies e agli artt. 6 e 7 del Decreto e alle Direttive adottate dalla COVIP.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie brevi, con un preavviso di quarantotto ore.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, nonché tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Fondo o in altra località, purché in Italia, indicata nell'avviso di convocazione.

È consentita altresì la partecipazione a distanza alle adunanze del Consiglio di amministrazione mediante sistema di collegamento in teleconferenza (video e/o audio), senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente verifica l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la possibilità tramite la teleconferenza di regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione, nonché la possibilità per gli intervenuti stessi di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale in merito alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione simultanea (anche visionando, ricevendo o trasmettendo documenti), dandone atto a verbale.

Presidente e Segretario possono trovarsi anche in luoghi diversi nell'ipotesi in cui la redazione e la sottoscrizione del verbale possa essere assolta in un momento successivo allo svolgimento dell'adunanza, mentre saranno presenti nello stesso luogo nell'ipotesi in cui debbano provvedere alla redazione e sottoscrizione contestuale del verbale dell'adunanza.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro Consiglieri, di cui due rappresentanti degli aderenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, prevale il voto del Consigliere più anziano di appartenenza al Fondo e se dovesse ricorrere la stessa anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti Findomestic e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- convoca e presiede l'Assemblea; in sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. Assenti entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente che nomina tra i presenti anche il segretario;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
- sottoscrive il prospetto di determinazione dell'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni e del valore della quota;
- sottoscrive le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme congiuntamente ad un amministratore ed in caso di sua assenza le stesse sono firmate dal Vice Presidente e da un amministratore;
- assume, in caso di urgenza, i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio d'amministrazione, sottoponendoli per la ratifica, nella prima riunione utile, all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- riceve le eventuali segnalazioni del titolare della Funzione di gestione dei rischi e ne investe il Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di impedimento del Presidente, o di sua assenza, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di appartenenza al Fondo.

5. Il potere di rappresentanza per singoli atti o categorie specifiche di atti può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione anche a uno o più Consiglieri o ad uno o più associati, previa determinazione dei limiti del mandato.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti di cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e la metà designata dalla Findomestic Banca S.p.A. in rappresentanza dei datori di lavoro associati uno dei quali assume l'incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun triennio.

2. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli aderenti avviene con le seguenti modalità:

a) il Consiglio di amministrazione nomina almeno quattro settimane prima della data delle elezioni una Commissione elettorale centrale, composta da tre membri, che provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente. La Commissione elettorale centrale è insediata presso la sede del Fondo;

b) almeno due settimane prima della data delle elezioni, la Commissione elettorale centrale nomina presso ogni unità produttiva un Comitato elettorale costituito di due aderenti, con funzioni di seggio elettorale. I designati dalla Commissione elettorale centrale hanno facoltà di non accettare l'incarico. Nell'eventualità che non sia possibile eleggere il Comitato nella singola unità produttiva, le schede sono rimesse dal Comitato elettorale centrale agli interessati di quella unità produttiva direttamente a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo dell'iscritto, così come nel caso di irreperibilità in unità produttiva dell'iscritto;

c) le elezioni avvengono a mezzo di schede recanti i nomi dei candidati in ordine alfabetico. I candidati all'elezione fanno pervenire al Presidente della Commissione elettorale, entro le ore 16 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente le tre settimane che precedono l'elezione, la propria candidatura per iscritto con la firma di presentazione di almeno tre elettori; ciascun elettore non può presentare più di tre candidati;

d) i Sindaci devono essere candidati da almeno tre iscritti e la loro candidatura segue l'iter indicato alla lettera precedente. Ogni elettore può indicare fino a due preferenze nell'elezione dei Sindaci;

e) sono elettori gli aderenti al Fondo;

f) le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:

- la votazione è personale e non delegabile, avviene a scrutinio segreto; ogni elettore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto come esposto alla lettera d del presente comma;

- dopo aver compilato la scheda, il votante la deposita nell'apposita urna alla presenza dei componenti il seggio che prendono nota dell'avvenuta votazione nell'elenco degli elettori. È comunque data facoltà all'aderente, di inviare il proprio voto direttamente alla Commissione elettorale centrale. Ogni seggio elettorale redige apposito verbale dal quale risultino i votanti, invia le schede al Comitato elettorale centrale unitamente alla copia del verbale medesimo.

g) La Commissione elettorale centrale procede alla verifica dei verbali, allo scrutinio delle schede, alla stesura di un verbale riepilogativo, proclamando eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino a saturare il numero dei posti disponibili. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. La Commissione elettorale centrale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta dei suffragi ottenuti;

h) In deroga a quanto previsto nelle lettere precedenti del presente comma, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di predisporre modalità di votazione degli aderenti tramite procedure elettroniche che salvaguardino comunque la segretezza del voto.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna, salvo che gli stessi non siano attribuiti a soggetti esterni, nel qual caso il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio e avvengono secondo le modalità e i termini previsti dal Collegio stesso.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione. Supporta il Consiglio di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 maggio 2007, n. 62, il Fondo può continuare a gestire le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai Rami Vita I, III e V previsti dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione, ad eccezione di quelle investite nelle Gestioni separate assicurative, sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale affidata sempre al Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale affidata al Collegio dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito *web*, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP ove da questa prevista.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.